



Avv. Mariarosaria Cicatiello

TRIBUNALE DI ROMA

ORIGINALE

ATTO DI CITAZIONE

con istanza di sospensione ex art. 23 c.c.

Il **Dott. Massimo VALSECCHI**, nato a Badia Polesine (RO) il 15.01.1948, c.f. VLSMSM48A15A539I, la **Dott.ssa Maria Grazia PANICO**, nata a Pomigliano d'Arco (Na) il 21.6.1957, c.f. PNCMGR57H61G819J, elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci, 11 presso lo studio dell'**avv. Mariarosaria Cicatiello** del foro di Napoli, c.f. CCTMRS59M41H892N, che li rappresenta e difende per procura in calce al presente atto,

Pec: mariarosariacicatiello@avvocatinapoli.legalmail.it,

- attori -

- Associazione "Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.)" in persona del Presidente nazionale e rappresentante legale, **Dott. Fausto Francia**, con sede al Viale Città d'Europa 74 - 00144 Roma;


- convenuti -

Premesso che

*In fatto*

**I**

Il Dott. Massimo Valsecchi e la Dott. Maria Grazia Panico sono soci ordinari della associazione riconosciuta S.It.I, Società Italiana di Igiene, con sede a Roma, avente lo scopo di riunire tutte le persone qualificate e interessate allo studio e allo sviluppo in ambito medico-scientifico e





culturale nel campo dell'Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, Medicina Preventiva e di Comunità, Programmazione, Organizzazione, Management ed Economia sanitaria, nonché in tutte le altre sue possibili articolazioni funzionali (all. 1 - Statuto S.It.I. art.1).

La S.It.I riunisce Soci Operatori e Soci Universitari nel principio di piena rappresentatività prevedendo due distinti Organi -Collegio degli Operatori e Collegio dei Docenti- con stessi poteri ed attribuzioni nonché la composizione della Giunta, organo esecutivo nazionale, in maniera uniforme ossia tre operatori e tre docenti. (art. 9, II c., lett. a-b; art. 12 lett. d; art. 24).

Il Presidente dott. Francia convocava l'assemblea dei soci per il giorno 7 ottobre 2017 a Taormina per le modifiche statutarie finalizzate all'accreditamento previsto dalla legge 8.3.2017 n. 24 e D.M. 2.8.2017.

Con la legge 8 marzo 2017 n. 24, oramai nota come "Legge Gelli-Bianco" il legislatore ha disciplinato la responsabilità professionale e i suoi risvolti giuridici, etici e professionali con particolare riguardo e attenzione al settore medico-sanitario. La norma determina senz'altro una svolta nell'evoluzione della dignità di tutti i professionisti della sanità, ponendo in rilievo un carattere di innovazione per la riforma del sistema sanitario nazionale.

Il D.M. Salute 2 agosto 2017 istituisce e regola l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie. Il decreto attua uno dei punti più significativi della legge n. 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce i requisiti che le società scientifiche e le associazioni tecnico-





scientifiche delle professioni sanitarie devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

In buona sostanza, la produzione scientifica delle società di professionisti, debitamente accreditate, costituiranno, di fatto e di diritto, il corretto esercizio professionale. Ecco allora che diventa importante e delicata la scelta dei criteri di "accreditamento", che, esposti all'art. 2 della legge in oggetto, prevedono: *"Ai fini dell' iscrizione nell' elenco, le società scientifiche e le associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;*

*b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti. [...]*

*j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;*

Si conviene, dunque, che i requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO sono: la trasparenza dei bilanci, democraticità interna, rappresentatività più ampia possibile dei professionisti della branca, articolazioni territoriali radicate e il collegamento con analoghe società scientifiche internazionali.



## II

### *La procedura di modifica delle norme statutarie*

Il Presidente S.It.I Fausto Francia convocava l'Assemblea straordinaria dei soci indicando il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Modifiche statutarie per adeguamento al Decreto del Ministro della Salute del 2.8.2017;
3. Ratifica bilancio consuntivo 2016 e previsionale 2017;
4. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Nazionale S.It.I: *“Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che, sentito il Consiglio delle Sezioni Regionali, le sottopone all'approvazione dell'Assemblea”*.

Ne consegue che qualsiasi proposta di aggiunta o modifica allo statuto avrebbe dovuto attraversare 3 step: Presidenza, Consiglio delle Sezioni Regionali per poi essere eventualmente approvata dall'Assemblea.

A tal fine la dott.ssa Panico, Presidente della Sezione Campania e quindi uno dei componenti del Consiglio delle Sezioni Regionali, convocava il Consiglio Direttivo straordinario della Sezione Campania, riunitosi a Salerno il 26.9.2017, per discutere le modifiche statutarie necessarie ai fini dell'adeguamento al Decreto del Ministro della Salute del 2.8.2017 e formulare eventuali emendamenti da portare nella riunione del CSR e poi in Assemblea Straordinaria dei Soci.

A tal fine la dott.ssa Maria Grazia Panico trasmetteva il verbale del Consiglio Direttivo della Sezione Campania contenente la proposta di alcuni emendamenti al Presidente S.It.I. dott. Fausto Francia.





La proposta della Sezione Campania non è stata vagliata dal Consiglio delle Sezioni Regionali in quanto il Presidente Francia, in dispregio all'art. 35 dello Statuto nazionale, non ha provveduto a convocare il CSR.

Le modifiche proposte direttamente dal Presidente Francia sono state approvate dall'Assemblea con un solo astenuto sui 79 presenti.

### **III**

#### ***Le violazioni allo Statuto e le anomalie interpretative***

Le modifiche apportate non sono tutte corrispondenti ai requisiti richiesti dal D.M. 2/8/2017. Come già esposto, al punto J del comma 2 del citato decreto, impone alle società scientifiche che aspirano all'accreditamento la previsione, nel proprio statuto, *di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.*

L'art. 22 dello Statuto S.It.I modificato dall'Assemblea dei Soci riunitasi il 7 ottobre 2017 a Taormina, prevede che: *“Il Comitato scientifico è composto da un Coordinatore e sei membri eletti dal Consiglio delle Sezioni Regionali tra una rosa fornita dalle Sezioni o dalla Giunta nell'ambito di soci con alto profilo scientifico secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale”.*

Approvando, dunque, la modifica secondo cui il Comitato scientifico potrà essere composto esclusivamente da soci con alto profilo scientifico, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale ha dimostrato di aver recepito in maniera assolutamente inesatta le disposizioni del D.M. 2/8/2017.



La novella dell'art.22 dello Statuto estromette, di fatto, la categoria dei soci operatori dalla composizione del Comitato Scientifico.

Se ne conviene che le modifiche statutarie promosse dal Presidente dott. Francia sono viziate ed illegittime perché:

- assunte senza il parere e la condivisione del CSR;
- alterano l'equilibrio del principio di pari rappresentatività delle categorie dei soci sancito dallo Statuto;
- alterano la volontà legislativa del citato D.M. confondendo i requisiti dei soci con quelli richiesti nelle attività;
- alterano la volontà legislativa della legge 24/2017 in quanto il Comitato Scientifico si appresterebbe ad elaborare linee guida sulla sicurezza delle cure senza l'indicazione delle modalità di verifica e controllo e senza il supporto delle conoscenze operative dei soci operatori.



#### IV

##### *La lite giudiziaria già pendente tra le parti*

Preme precisare che, tra il Dott. Valsecchi e la Società odierna convenuta, è già pendente una lite giudiziaria scaturente anch'essa da gravi irregolarità compiute in occasione delle elezioni degli organi nazionali ed in particolare del Coordinatore del Comitato Scientifico, del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva; in tale occasione, l'odierno attore, candidato a ricoprire la carica di Coordinatore del Comitato Scientifico, lamentava irregolarità procedurali che pregiudicarono irreparabilmente la sua potenziale elezione.

In sostanza, in virtù di circostanze ed irregolarità simili a quelle odierne, il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore della Sedicesima Sezione Civile del Tribunale di Roma, con ordinanza del 26/09/2017 resa nel procedimento Rg.n. 54/2017, così si pronunciava: “*Sospende le*



*deliberazioni con cui il Consiglio delle Sezioni Regionali, all'adunanza del 18 novembre 2016, ha nominato il nuovo Coordinatore del Comitato scientifico, nonché il Vice-Presidente e Presidente designato per il biennio 2018-2020 ed i sei componenti della Giunta Esecutiva. Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione in ordine alle spese del presente sub procedimento"*

Attualmente, a causa delle violazioni statutarie e per effetto della pronuncia qui riportata, tre organi centrali della Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica (S.It.I), il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Vice-Presidente e la Giunta sono attualmente sospesi dal Tribunale di Roma.

*In diritto*

Alla luce dei fatti appena narrati, si appalesano gravi e pregiudizievoli violazioni delle norme statutarie come recidiva dei fatti per cui è stata emessa l'ordinanza del Tribunale di Roma del 26/09/2017: Nel caso di specie, vi è stata altresì una erronea ricezione della legge n. 24 del 2017 e del D.M. Salute 2/8/2017; violazioni che si riverberano inesorabilmente sulla validità e sull'efficacia delle modifiche statutarie approvate durante la recente Assemblea dei Soci tenutasi il 7 ottobre 2017 a Taormina, rendendole, difatti, nulle.

**I**

***Modifiche approvate in violazione delle procedure Statutarie***

Come sopra detto, l'art. 35 dello Statuto prevede che: *"Le proposte di aggiunte o di varianti al presente Statuto devono essere presentate per iscritto e tempestivamente comunicate alla Presidenza che, sentito il Consiglio delle Sezioni Regionali, le sottopone all'approvazione dell'Assemblea"*. Le modifiche non hanno rispettato l'*excursus* previsto



dallo Statuto, essendo state approvate dall'Assemblea senza il passaggio del Consiglio delle Sezioni Regionali su proposta diretta ed antidemocratica del Presidente Fausto Francia. Questa circostanza ha inficiato *ab origine* il procedimento di recisione e variazione statutaria.

A tal proposito, è eloquente l'art 23 c.c. denominato "Annullamento e sospensione delle deliberazioni": "*Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero*".

Le violazioni denunciate nel presente atto hanno violato trasversalmente molteplici interessi sociali:

a) I soci di un'associazione sono coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'ente associativo, hanno scelto di voler, *in primis*, partecipare attivamente alla vita associativa; nella fattispecie odierna, possiamo affermare che il diritto alla partecipazione attiva alla vita societaria è stato gravemente violato nel momento in cui è stata omessa la valutazione e la sottoposizione degli emendamenti della Sezione Regionale Campania all'attenzione del Consiglio delle Sezioni Regionali e dell'Assemblea, così come previsto chiaramente dallo Statuto; omissione che si configura come una chiara e grave violazione della art. 35 dello Statuto Nazionale. Anche volendo prescindere dai dati normativi o consuetudinari, il concetto di Associazione implica l'adesione a valori democratici di partecipazione e dialogo con la conseguenza che, anche nella remota ipotesi in cui la giusta applicazione delle norme statutarie fosse stata dubbia, il valore partecipativo avrebbe dovuto condurre il Presidente Francia a dare il dovuto peso a quanto suggerito dalla Sezione Regionale Campania.





b) Come accennato, la nuova formulazione dell'art. 22 dello Statuto non estende a tutti i Soci Operatori l'ingresso nel Comitato Scientifico. Questa limitazione, non prevista dal legislatore, è configurabile come una grave violazione dei diritti soggettivi di ciascun socio: negando ai soci operatori di costituire uno degli organi essenziali per il funzionamento dell'Associazione come il Comitato Scientifico, che, come disciplinato dall'art. 9, lett.d, dello Statuto, è organo essenziale per il corretto sviluppo dell'attività della società in quanto garantisce la scientificità ed eticità degli eventi formativi della stessa ed è oggi deputato allo studio e disamina delle linee guida per la sicurezza delle cure. Possiamo dunque affermare che, il principio secondo cui tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, espresso negli artt. 3-6 dello Statuto Nazionale, è stato sostituito da una politica discriminante nei confronti della categoria dei Soci Operatori, ai quali viene negato di far parte e costituire uno degli organi focali della società.

## **II**

### ***Erronea ricezione della legge n. 24 del 2017***

La presidenza nazionale ha prospettato le modifiche allo Statuto come una dotazione richiesta dalla legge "Gelli-Bianco" per ottenere l'accreditamento per la produzione delle linee guida applicabili alle fattispecie di responsabilità medica e sanitaria mentre il risultato è stato deviato con l'estromissione illegittima, e non voluta dal legislatore, dei soci operatori e con l'omissione, sempre non voluta dal legislatore, dei criteri di svolgimento dell'attività del CS.

L'estromissione lede trasversalmente vari principi cardine della vita societaria previsti dallo Statuto e dalla recentissima legge "Gelli-Bianco" ed il D.M. Salute 2.8.17 che ha richiesto la massima partecipazione degli



associati alle attività ed alle decisioni dell'ente attraverso la rappresentatività omogenea di professionisti di aree o settori differenti

La delibera dell'Assemblea di Taormina non garantisce l'accREDITAMENTO certo quindi, antepoNendo gli interessi collaterali agli interessi societari, configura una grave lesione dell'interesse generale in quanto è suscettibile di impedire la realizzazione dello scopo sociale. La delibera è da ritenersi, dunque, assolutamente annullabile in quanto il contenuto viola i diritti dei soci collegati ad un interesse di carattere generale.

Preme chiarire che il Comitato Scientifico è rimasto garante (art. 22, Statuto) della scientificità ed eticità dei contenuti degli eventi formativi della Società e conferisce l'accREDITAMENTO delle Riviste igienistiche, avendone determinato i criteri con apposito regolamento.

Secondo la volontà del legislatore il Comitato Scientifico delle società che intendono accreditarsi negli elenchi per la produzione delle linee guida assume un ruolo primario e determinante per la sicurezza delle cure ai fini delle responsabilità dei medici operatori. Invece la modifica statutaria che ha introdotto la composizione esclusiva del Comitato Scientifico di soli Accademici priva lo stesso organo del contributo utile e competente del personale medico che ha le conoscenze scientifiche e delle buone pratiche necessarie per la produzione delle linee guida. Una modifica approvata con il giusto criterio avrebbe sicuramente suggerito una composizione omogenea delle due categorie di Soci e garantito la partecipazione ampia del personale medico-sanitario che opera sul territorio e su cui ricadono le conseguenze della responsabilità professionale penale ed economica delle linee guida in via di formazione. Difatti la riforma Gelli-Bianco ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità medico sanitaria





escludendola laddove il medico e/o il sanitario dimostrino di essersi attenuti alle linee guida prodotte dalle Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute.

Alla luce delle antinomie evidenziate, appare dunque evidente l'inadeguatezza delle modifiche deliberate in relazione sia ai principi statutari, ancora in vigore, sia in relazione all'accreditamento imposto dalla Legge Gelli-Bianco cui si aspira.

### **III**

#### ***L'interesse degli attori***

Come su esposto, con una recente ordinanza, il Tribunale di Roma su istanza di Valsecchi sospendeva l'efficacia delle elezioni del Coordinatore del Comitato Scientifico, della Giunta e del Vice-Presidente a causa di evidenti anomalie ed irregolarità che si consumavano durante l'elezione degli Organi Nazionali nel corso del CSR del 18 novembre 2016 durante il 49° Congresso Nazionale di Napoli. Il dott. Valsecchi aveva impugnato la delibera perché, a seguito di gravi violazioni, era stato pregiudicato il suo diritto all'elettorato passivo e non era stato eletto per un solo voto.

L'esito della sospensiva avrebbe dovuto conseguire un fine pedagogico e di monito oltre che scongiurare la recidiva di condotte antidemocratiche *supra legem*. Alla luce dei recenti avvenimenti è evidente che questa esortazione non sia stata colta anzi è lecito dubitare che la deviata interpretazione dell'intento del Legislatore possa celare l'interesse di taluni ad impedire la elezione del Dott. Valsecchi, odierno attore, che, dopo la modifica dell'art. 22 dello Statuto non sarebbe più idoneo a concorrere per la carica di Coordinatore del Comitato Scientifico.



Difatti il Dott. Valsecchi è Socio S.It.I con la qualifica di Operatore quindi, a norma della nuova formulazione dell'art. 22 dello Statuto, potrebbe perdere i requisiti per concorrere alla carica di Coordinatore e/o componente del Comitato Scientifico nell'ambito di future elezioni che saranno convocate al buon esito del procedimento giudiziario di annullamento pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

Parimenti la dott.ssa Panico è Socio S.It.I con la qualifica di Operatore nonché Presidente della Sezione Regionale della S.It.I. Campania e la nuova formulazione è lesiva dei diritti personali e di quelli collettivi dei soci campani i quali non hanno visto il naturale e legittimo sfocio delle loro proposte di modifica dello Statuto che rappresentavano un contributo serio e valido ed in linea coerente e perfetta con la *ratio* della novella Gelli e del D.M. del Ministro della Salute.

#### **Istanza di sospensione ex art. 23 c.c.**

Si chiede che il Tribunale adito sospenda ex art. 23 c.c., in via cautelare ed *inaudita altera parte*, la deliberazione impugnata nonché tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso.

In tale contesto sussistono i gravi motivi previsti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 23 c.c. rubricato "Annullamento e sospensione delle deliberazioni", che, riguardo le deliberazioni contrarie allo statuto prevede che: "*possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero*".

In ordine al *fumus* risulta dalla convocazione del dott. Francia del 21.9.2017 che egli ha omesso di sottoporre la sua proposta di modifica statutaria e le proposte provenienti dalla S.It.I. Campania al Consiglio delle Sezioni Regionali prima della discussione e votazione nell'assemblea dei soci di



Taormina del 7/10/2017 e quindi in palese violazione della norma statutaria in ordine alla regolare procedura di modifica dello Statuto (art.35 Statuto Nazionale).

In relazione al *periculum in mora* si evidenzia che di primaria ed imprescindibile importanza deve ritenersi il rispetto delle regole che presiedono alla struttura associativa e, più in generale, alla vita dell'ente, la cui inosservanza si traduce in un'inammissibile alterazione delle dinamiche e degli equilibri interni dell'associazione convenuta a cui sono iscritti oltre 3.000 soci e che ha approvato un bilancio societario con numeri cospicui.

E' di tutta evidenza che nella società scientifica abbiano un ruolo preminente il Comitato Scientifico nella sua composizione diversificata ed omogenea di Soci Operatori ed Accademici sia ai fini del regolare e proficuo svolgimento delle sue funzioni, sia in ottica di rispetto dei criteri emanati dalla Legge Gelli-Bianco in quanto la modalità di valutazione delle attività e del contenuto delle linee guida per la sicurezza delle cure è di primaria e fondamentale importanza sia per i medici che per gli utenti trattandosi di diritti costituzionalmente protetti.

Si consideri altresì che la violazione delle regole statutarie si traduce in una esiziale alterazione delle modalità attuative, organizzative e funzionali dell'ente, nonché degli atti che ne determinano l'indirizzo, atteso che il perpetuarsi della violazione si tradurrà in un'inammissibile moltiplicazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da detta violazione, aventi riflesso anche nel contesto sociale.

Invero, proprio il Tribunale di Roma in una fattispecie del tutto analoga all'odierna (ordinanza del 26/09/2017 sedicesima sezione civile Tribunale di Roma) ha sospeso con simile motivazione la delibera della stessa

SLS

Assemblea dell'associazione odierna convenuta in giudizio per violazioni delle norme statutarie parimenti gravi.

La sussistenza del *fumus provato per tabulas* e del dedotto *periculum in mora* possono rappresentare, per l'imminente e grave pregiudizio, l'emissione di un provvedimento cautelare di sospensione immediata ed *inaudita altera parte*.

\*

Per tutto quanto sopra esposto il Dott. Massimo Valsecchi e la Dott.ssa Maria Grazia Panico come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

CITANO

L'Associazione “ **Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.)**” in persona del Presidente nazionale e rappresentante legale, dott. **Fausto Francia**, con sede al Viale Città d'Europa 74, 00144 Roma,

a comparire innanzi al **Tribunale Civile di Roma**, Sezione e Giudice da designarsi, per l'udienza del **21 marzo 2018**, ora di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme ex art. 166 c.p.c. e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c, ovvero che, in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima declaranda contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche *inaudita altera parte*, dell'esecuzione



SIS

della deliberazione impugnata nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede: a) Accertare e dichiarare l'invalidità per violazione dello Statuto Nazionale - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione dell'assemblea straordinaria nazionale dei soci avente ad oggetto la modifica dello Statuto dell'associazione riconosciuta "Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.)" nel corso della seduta del 7.10.2017 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale; b) Con condanna alle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario;


In via istruttoria ci si riserva di formulare ogni istanza nei termini di legge, si chiede sin da ora che il Tribunale adito ordini ex art. 210 c.p.c. alla convenuta associazione l'esibizione del verbale dell'assemblea dei soci del 7.10.2017 impugnata.

Si depositano i seguenti documenti: 1. Statuto S.It.I in vigore sino al 7.10.2017; 2. Statuto S.It.I. in vigore dal 7.10.2017; 3. Convocazione assemblea straordinaria dei soci del 7.10.2017; 4. Legge 24/2017; 5. D.M. Salute 2/8/2017; 6. Ordinanza del Tribunale di Roma del 26/9/2017 - Valsecchi/S.It.I; 7. Proposta di modifica della Sezione S.It.I. Campania; 8. IOL nn.36-37-38-39-40.

*Ai sensi della L. 488/99, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile. Deve pertanto applicarsi il contributo unificato in relazione allo scaglione di appartenenza per un importo di € 518,00.*

Roma/Napoli, 23 ottobre 2017

- avv. Mariarosaria Cicatiello -  





### PROCURA ALLE LITI

Deleghiamo l'avv. Mariarosaria Cicatiello del foro di Napoli a rappresentarci e difenderci in giudizio nella presente causa per tutti i gradi e le fasi del processo, compresa la fase esecutiva, con i poteri di spiegare domande riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, di proporre revocazioni di sentenze, domande incidentali ed accessorie, di rinunciare agli atti di causa ed accettarne la rinuncia, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, con tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c. e con facoltà di transigere, di conciliare, incassare e rilasciare quietanze. Con promessa di conferma e ratifica di quanto sarà da Loro espletato, eleggo domicilio presso di Voi o dove diversamente lo eleggerete.

Informato ai sensi dell'art.4, comma 3, D.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, altresì di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, in conformità a quanto prescritto dal D.L.132/2014, e dato atto di aver ricevuto l'informativa sui miei diritti di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Avv. Mariarosaria Cicatiello







avv. Francesco Muro  
avv. Laura Marchetta  
avv. Marianna Curcio  
avv. Ida Santalucia  
avv. Simona De Iesu  
avv. Marcella Pantaleo  
dott. Salvatore Papauro

francescomuro@avvocatinapoli.legalmail.it  
lauramarchetta@avvocatinapoli.legalmail.it  
mariannacurcio@avvocatinapoli.legalmail.it  
idasantalucia@avvocatinapoli.legalmail.it  
simonadeiesu@avvocatinapoli.legalmail.it  
pantaleo@spspartners.it  
papauro@spspartners.it

### PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Panico Maria Grazia, nata a Pomigliano d'Arco (Na) il 21/06/1957, c.f. PNCMGR57H61G819J, delega l'avv. Mariarosaria Cicatiello, del foro di Napoli con studio ivi al Viale A. Gramsci n. 11 ed in Parma al Viale Partigiani d'Italia n. 4, a rappresentarlo e difenderlo in giudizio nella presente causa per tutti i gradi e le fasi del processo, compresa la fase esecutiva, con i poteri di spiegare domande riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, di proporre revocazioni di sentenze, domande incidentali ed accessorie, di rinunciare agli atti di causa ed accettarne la rinuncia, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, con tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c. e con facoltà di transigere, di conciliare, incassare e rilasciare quietanze. Con promessa di conferma e ratifica di quanto sarà da Lei espletato, eleggo domicilio presso di Lei o dove diversamente lo eleggerà. Informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, altresì di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, in conformità a quanto prescritto dal D.L. 132/2014, e dato atto di aver ricevuto l'informativa sui miei diritti di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Napoli, 23.10.2017

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Mariarosaria Cicatiello



SLS

Il sottoscritto avv. Mariarosaria Cicatiello, procuratore e difensore ut supra, come autorizzato alla notificazione ex artt. 1 e 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e sue integrazioni e modificazioni, giusta Deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli resa il 4.3.2003 ai sensi degli artt. 1 e 3 della citata Legge,

ho notificato

il su esteso atto, trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R. n. 76309344832-1 spedita dall'Ufficio Postale di Napoli FUBRIGROTTA, previa iscrizione al n. 994 /2017 del proprio Registro Cronologico a:

Associazione "**Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità**

**Pubblica (S.It.I.)**" in persona del Presidente nazionale e rappresentante

legale, Dott. **Fausto Francia**, con sede al Viale Città d'Europa 74 - 00144

Roma;

Avv. Mariarosaria Cicatiello -  